

## **REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO TEMPORANEO DEI CANI**

### **ART. 1**

Il comune di Cavriago secondo le modalità e i vincoli previsti dalla legge dello stato 14 agosto 1991 n° 281 e dalla legge Regionale n° 27 del 07/04/2000, favorisce l’adozione dei cani attraverso l’affido temporaneo secondo le regole contenute nei seguenti articoli.

### **ART. 2**

Per affido dei cani si intende la cessione temporanea a qualsiasi cittadino che lo richieda nella fase di custodia. La custodia dura 60 giorni dal ritrovamento, trascorso tale termine se non si è presentato il legittimo proprietario il cane può essere ceduto.

L’affido può essere concesso a chi ne fa richiesta secondo le seguenti modalità:

- 1) possono essere dati in affido i cani previa visita veterinaria ;
- 2) possono essere dati in affido cani che non abbiano un comportamento pericoloso;
- 3) che l’affido può essere revocato nel caso il legittimo proprietario del cane ne rivendicasse la restituzione;
- 4) che il cane dato in affido non può essere ceduto a nessun titolo ad altri soggetti;
- 5) che nella fase di affido il cane non subisca interventi sanitari/veterinari di tipo invasivo, come ad esempio la sterilizzazione, a meno che non sia una necessità per la salvaguardia della salute dell’animale che deve comunque essere adeguatamente documentata;

### **ART.3**

Nel caso di restituzione del cane al legittimo proprietario quest’ultimo deve rimborsare le spese sostenute dall’affidatario e o dal Comune sia di tipo veterinario se documentate e quelle di mantenimento sulla base delle tariffe giornaliere che il comune al momento paga alle strutture di ricovero.

Il comune con atto della Giunta Comunale prevede gli incentivi annuali per favorire l’affidamento e o l’adozione dei cani.

### **ART. 4**

Scaduti i 60 giorni dal ritrovamento, il cane diventa automaticamente di proprietà dell’affidatario.